



REGIONE TOSCANA

CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2016/2017

Testo coordinato delle disposizioni della L.R. 20/2002, della Delibera della Giunta Regionale n. 752/2016 e della proposta di Delibera di Giunta n. 1058 del 30.08.2016*.

Legge Regionale n. 20 del 10.06.2002

Capo I

STAGIONE VENATORIA

Art. 1

Stagione venatoria e giornate di caccia

1. La stagione venatoria ha inizio la terza domenica di settembre e termina il 31 gennaio di ogni anno.
2. Per l'intera stagione venatoria la caccia è consentita tre giorni per ogni settimana, che il titolare della licenza può scegliere fra quelli di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.
3. Nel periodo dal 1 ottobre al 30 novembre di ogni anno, fermo restando il divieto di caccia nei giorni di martedì e venerdì, è consentito ad ogni cacciatore, per la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria, di usufruire anche in modo continuativo delle giornate di caccia a propria disposizione per l'intera stagione venatoria.
- 3 bis. In tutte le zone di protezione speciale (ZPS) individuate dalla Regione Toscana l'attività venatoria e l'attività di allenamento e addestramento cani sono consentite nel rispetto della normativa regionale di attuazione del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 recante criteri minimi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione e a zone di protezione speciali. Nel mese di gennaio l'attività venatoria nelle ZPS è consentita, fatta eccezione per la caccia agli ungulati, nei soli giorni di domenica e giovedì.

Art. 2

Giornata venatoria

1. L'esercizio venatorio è consentito da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto; per il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio sono indicati i seguenti specifici orari:
 - a) dal 15 al 30 settembre: dalle ore 6,00 alle ore 19,00 (ora legale);
 - b) dal 1 ottobre al 15 ottobre: dalle ore 6,30 alle ore 18,30 (ora legale);
 - c) dal 16 ottobre all'ultimo giorno di validità dell'ora legale: dalle ore 6,45 alle ore 18,15 (ora legale);
 - d) dal giorno di ripristino dell'ora solare al 31 ottobre: dalle ore 5,45 alle ore 17,15;
 - e) dal 1 novembre al 15 novembre: dalle ore 6,00 alle ore 17,00;
 - f) dal 16 novembre al 30 novembre: dalle ore 6,15 alle ore 16,45;
 - g) dal 1 dicembre al 15 dicembre: dalle ore 6,30 alle ore 16,38;
 - h) dal 16 dicembre al 31 dicembre: dalle ore 6,45 alle ore 16,45;
 - i) dal 1 gennaio al 15 gennaio: dalle ore 7,00 alle ore 17,15;
 - l) dal 16 gennaio al 31 gennaio: dalle ore 06,45 alle ore 17,30.

Fanno eccezione:

- a) la caccia di selezione agli ungulati che termina un'ora dopo il tramonto;
- b) la caccia alla beccaccia che inizia un'ora dopo gli orari di cui sopra.

Capo II

ESERCIZIO DELLA CACCIA

Art. 3

Modalità e forme di caccia

1. L'esercizio venatorio dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio di ogni anno è consentito, anche con l'ausilio del cane, in forma vagante e/o da appostamento fisso o temporaneo.
2. La Giunta regionale può regolamentare, nel periodo compreso fra il 1 gennaio ed il 31 gennaio, la caccia vagante e l'uso del cane. La Giunta regionale può altresì regolamentare, nel periodo compreso fra l'8 dicembre ed il 31 gennaio, l'uso del cane da

seguita.

3. E' vietato, per l'installazione degli appostamenti temporanei, utilizzare materiale fresco proveniente da colture arboree sia agricole che forestali e da piante destinate alla produzione agricola. Può essere utilizzata vegetazione spontanea, esclusivamente arbustiva o erbacea, appartenente a specie non tutelate dalla normativa vigente.
4. Gli appostamenti temporanei devono essere rimossi a cura dei fruitori al momento dell'abbandono e comunque al termine della giornata venatoria. Le postazioni per la caccia agli ungulati possono essere lasciate in essere con il consenso del proprietario e del conduttore del fondo. Gli appostamenti temporanei possono essere installati un'ora prima dell'orario di caccia.
5. L'accesso agli appostamenti fissi o agli appostamenti temporanei nelle zone dove non è permessa la caccia vagante o nel caso di fruizione continuativa di giornate di caccia di cui all'articolo 1 comma 3, è consentito solo con il fucile smontato o racchiuso in idoneo involucre e scarico.
6. Il cacciatore è tenuto alla raccolta dei bossoli delle cartucce sparate.
7. Non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento al beccaccino.
- 7 bis. Nel calendario venatorio può essere previsto che la caccia alla beccaccia avvenga esclusivamente in forma vagante e con l'ausilio del cane da ferma o da cerca.
8. La caccia alla lepore in battuta può essere effettuata con un massimo di 7 partecipanti.

Art. 4

Carniere giornaliero

1. Per ogni giornata di caccia il carniere complessivo non può superare i due capi di selvaggina stanziale ed i venti capi di selvaggina migratoria.
2. Il prelievo giornaliero di ogni cacciatore non può superare per specie le seguenti quantità:
 - a) lepore: un capo;
 - b) palmipedi, trampolieri e rallidi: otto capi complessivi;
 - c) beccaccia: tre capi;
 - d) tortora: dieci capi.
3. I limiti giornalieri di carniere relativi alla selvaggina stanziale di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nelle aziende faunistico-venatorie e agriturismo-venatorie nelle quali valgono i piani di abbattimento annuali approvati dalla struttura regionale competente.
4. Per gli ungulati il cui prelievo avvenga nell'ambito di piani di abbattimento non sono applicati i limiti di cui al comma 1 e i capi vengono registrati nelle apposite schede.

Art. 4 bis

Sicurezza nell'esercizio venatorio

1. Tutti i cacciatori partecipanti alle battute di caccia al cinghiale devono indossare indumenti ad alta visibilità ed avere idonea formazione sulle regole di comportamento in sicurezza nell'esercizio venatorio.

Art. 5

Allenamento ed addestramento cani

1. L'allenamento ed l'addestramento dei cani è consentito, nei giorni fissati all'articolo 30, comma 10, della legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"), dalla terza domenica di agosto al giovedì precedente la terza domenica di settembre, dal sorgere del sole alle ore 11.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 (ora legale), sull'intero territorio regionale non soggetto a divieto di caccia. L'allenamento e l'addestramento dei cani è consentito ai soli cacciatori iscritti all'ambito territoriale di caccia (ATC). L'allenamento e l'addestramento non è consentito nelle aree interessate dalle produzioni agricole soggette a danneggiamento di cui all'articolo 42, comma 2, della l.r. 3/1994 e alla deliberazione del Consiglio regionale 20 dicembre 1994 n. 588, anche se prive di tabellazione.

Art. 6

Tesserino venatorio

1. Il cacciatore deve essere munito del tesserino venatorio, valido su tutto il territorio nazionale, rilasciato dal Comune di residenza, previa esibizione della licenza di caccia valida e del cedolino attestante la riconsegna del tesserino della stagione precedente. I cacciatori che hanno cambiato residenza dopo l'inizio della precedente stagione venatoria ritireranno il tesserino al Comune di provenienza.
2. Il cacciatore, all'inizio della giornata venatoria, deve marcare, con un segno (x) o (●), mediante penna indelebile di colore scuro, preferibilmente nero, gli appositi spazi del tesserino venatorio in corrispondenza della data della giornata di caccia e dell'ATC o istituto privato. Deve inoltre indicare l'eventuale mobilità e la fruizione continuativa delle giornate di caccia alla selvaggina migratoria da appostamento. Deve essere altresì indicato, immediatamente dopo l'abbattimento, ogni capo di selvaggina stanziale e di beccaccia. Il tesserino venatorio consente l'effettuazione di un numero complessivo di giornate pari a quelle a disposizione di ogni cacciatore per l'intera stagione venatoria (terza domenica di settembre - 31 gennaio). Tutte le giornate di caccia effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, dell'articolo 8, comma 1 o in altre regioni, sono cumulabili.
3. Il deposito dei capi di stanziale e di beccaccia abbattuti deve essere indicato sul tesserino venatorio mediante l'apposizione di un cerchio attorno alla segnatura (x) o (●) che contrassegna l'abbattimento del capo, così come indicato nel tesserino venatorio.
4. Il tesserino è mezzo di controllo delle quantità e delle specie prelevate ed a tal fine deve essere riconsegnato al comune di residenza o in caso di cambio di residenza al comune che lo ha rilasciato. Il termine per la riconsegna è stabilito nel calendario

venatorio regionale.

- 4 bis. Il tesserino venatorio cartaceo può essere sostituito con un tesserino digitale su supporto informatizzato, nel rispetto di disposizioni tecniche definite dalla Giunta regionale.

Art. 6 bis

Tesserino per la caccia di selezione ai cervidi e bovidi

1. Per la caccia di selezione ai cervidi e bovidi, la Regione rilascia ai cacciatori abilitati un apposito tesserino su cui annotare le giornate di caccia e gli abbattimenti effettuati fino al completamento del piano di abbattimento assegnato. Nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 di gennaio deve essere segnato anche il tesserino venatorio di cui all'articolo 6.

Capo III

CALENDARIO VENATORIO

Art. 7

Periodi di caccia e specie cacciabili

**Testo coordinato della Delibera della Giunta Regionale n. 752/2016
e della proposta di Delibera di Giunta n. 1058 del 30.08.2016*.**

La Giunta Regionale

DELIBERA

1) di autorizzare, fermo restando il divieto nei giorni di silenzio venatorio, la caccia alle seguenti specie per i periodi indicati:

1.1) dal 18 settembre al 31 dicembre 2016 la caccia è consentita alle specie: silvilago (minilepre), coniglio selvatico, merlo, quaglia, tortora (*Streptopelia turtur*) e fagiano. Nelle Aziende faunistico venatorie, nella aziende agriturismo-venatorie è autorizzato il prelievo del fagiano anche nel mese di gennaio 2017 in presenza di specifici piani di prelievo. Per il silvilago (minilepre) non vi sono limitazioni al carniere giornaliero per cacciatore (parere espresso dalla Regione Toscana il 23 ottobre 2008 protocollo n° 279225/U.90) né è conseguentemente dovuta la trascrizione dei prelievi sul tesserino venatorio;

1.2) dal 18 settembre al 30 novembre 2016 la caccia è consentita alle specie: starna e pernice rossa. Ulteriori limitazioni di prelievo sulle specie sono indicate nell'Allegato A al presente atto. Nelle Aziende faunistico venatorie è autorizzato il prelievo della starna e della pernice rossa anche nel mese di dicembre 2016 in presenza di specifici piani di prelievo. Nelle Aziende agriturismo venatorie è autorizzato il prelievo della starna e della pernice rossa anche nei mesi di dicembre 2016 e gennaio 2017 in presenza di specifici piani di prelievo.

1.3) dal 1 ottobre al 31 dicembre 2016 la caccia è consentita alla specie allodola;

1.4) dal 18 settembre al 8 dicembre 2016 la caccia è consentita alla specie lepore comune;

1.5) dal 18 settembre al 31 ottobre 2016 la caccia è consentita alla specie combattente;

1.6) dal 1 ottobre 2016 al 31 gennaio 2017 la caccia è consentita alle seguenti specie: beccaccia, cesena e tordo sassello. La caccia alla beccaccia è consentita (ai sensi dell' art. 3 comma 7 bis della L.R.20/2002) esclusivamente in forma vagante e con l'ausilio del cane da ferma o da cerca. Dal 1° gennaio 2017 la caccia alla beccaccia è consentita **solo nelle aree vocate al cinghiale e, nelle restanti aree, solo all'interno delle aree boscate secondo la classificazione della legge regionale n. 39/2000;**

1.7) dal 1 novembre 2016 al 31 gennaio 2017 la caccia è consentita alla specie moretta;

1.8) dal 18 settembre 2016 al 31 gennaio 2017 la caccia è consentita alle seguenti specie: tordo bottaccio, alzavola, beccaccino, canapiglia, codone, colombaccio, cornacchia grigia, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, gazza, germano reale, ghiandaia, marzaiola, mestolone, moriglione, pavoncella, porciglione e volpe;

1.9) la caccia alla volpe nel mese di gennaio può essere esercitata da squadre individuate dagli ATC nella forma della braccata con cane da seguita e da appostamento. Gli appartenenti alla squadra di caccia alla volpe devono essere inseriti in un elenco giornaliero a disposizione degli organi di vigilanza;

2) di autorizzare la caccia al cinghiale secondo le seguenti specifiche:

2.1) il prelievo in braccata è consentito nelle aree vocate dal 1° ottobre 2016 al 31 gennaio 2017, nel rispetto dell'arco temporale di tre mesi consecutivi previsto dall'art.18 della legge 157/1992, secondo i periodi indicati per ciascun Comprensorio nell'Allegato B) al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2.2) nelle aree vocate di cui all'art. 3 della L.R. 10/2016 poste in territorio a caccia programmata, ferme restando le tre giornate di caccia settimanali e le giornate di silenzio venatorio, per una migliore organizzazione del prelievo gli ATC possono variare i giorni destinati alla caccia in braccata al cinghiale;

2.3) il prelievo selettivo nelle aree non vocate sulla specie cinghiale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 della L.R. 10/2016, è consentito nei tempi previsti dalla Delibera della Giunta Regionale n. 546 del 7.06.2016, dal 1° di gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Gli ATC possono sospendere il prelievo selettivo sulla specie in zone delimitate ricadenti nelle aree non vocate incluse nel territorio a caccia programmata durante il periodo della caccia in braccata. Durante il periodo della caccia in braccata è consentito porre le poste in area non vocata sino a metri 100 oltre il limite dell'area vocata;

2.4) nelle aree non vocate, la caccia in forma singola e con il metodo della girata è autorizzata dal 1 ottobre al 31 dicembre 2016;

2.5) in attesa della approvazione delle nuove aree vocate previste dalla L.R. 10/2016, è inoltre consentita la caccia in braccata nei periodi individuati per Comprensorio di cui al primo capoverso del presente punto 2), all'interno delle Aziende Faunistico Venatorie e Aziende Agriturismo-Venatorie **poste in area non vocata**, nelle aree boscate e cespugliate fino al completamento del piano di prelievo assegnato a ciascun Comprensorio;

2.6) la caccia al cinghiale nelle Aziende Faunistico Venatorie poste in area vocata è consentita, in selezione, in forma singola, in girata e in braccata nei tempi disposti nell'Allegato B) per il Comprensorio, entro il quale esse ricadano per la maggioranza della superficie;

3) di fissare i seguenti limiti di carniere stagionali prudenziali, per le specie:

- allodola, 100 capi per cacciatore,
- codone, quaglia, tortora e pavoncella 25 capi per specie e per cacciatore,
- beccaccia e moretta, 20 capi per specie e per cacciatore,
- combattente e pernice rossa, 10 capi per specie e per cacciatore,
- starna, 5 capi per cacciatore;

4) di stabilire, ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L.R. 20/2002, **le seguenti limitazioni per la caccia vagante e l'uso del cane:**

4.1) dal 9 dicembre 2016 **al 31 gennaio 2017**, l'utilizzo del cane da seguita è consentito per la caccia al cinghiale in braccata secondo le specifiche indicate al punto 2);

4.2) **dal 9 dicembre 2016 al 31 gennaio 2017** l'utilizzo del cane da seguita è altresì consentito per la caccia alla volpe in braccata, con le squadre all'uopo individuate dall'ATC;

4.3) dal 1° al 31 gennaio 2017 l'utilizzo del cane da cerca e da ferma e la caccia vagante nel territorio a caccia programmata è consentito per la caccia alla beccaccia, **solo nelle aree vocate al cinghiale e, nelle restanti aree, solo all'interno delle aree boscate secondo la classificazione della legge regionale n. 39/2000; in tale periodo la caccia vagante, anche con l'utilizzo del cane da ferma o da cerca, è consentita nelle aziende faunistiche e agrituristiche venatorie;**

4.4) dal 1° al 31 gennaio 2017, l'utilizzo del cane da cerca o da ferma e la caccia vagante, **è altresì consentito nei territori degli ATC Lucca, Livorno e Pistoia e nelle aree specificatamente individuate, per ciascuno degli ulteriori Comprensori, nell'Allegato A) al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;**

4.5) **dal 1° al 31 gennaio 2017 è consentito altresì l'utilizzo del cane da riporto per la caccia da appostamento fisso o temporaneo;**

5) di stabilire che l'allenamento e l'addestramento dei cani è consentito dal giorno 23 agosto 2016 al giovedì precedente la terza domenica di settembre, nei giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica dal sorgere del sole alle ore 11,00 e dalle ore 14,00 alle ore 19,00 (ora legale) su tutto il territorio regionale;

6) di vietare l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno di tutte le zone umide del territorio della Regione Toscana, quali laghi naturali e artificiali, stagni, paludi, acquitrini permanenti, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra;

7) di disporre, ai sensi Delibera di Giunta Regionale n°454 del 16-06-2008 avente per oggetto "D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare – Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS)" le seguenti limitazioni valide per tutte le ZPS regionali:

- nel mese di gennaio l'esercizio dell'attività venatoria è consentito unicamente nei giorni di giovedì e di domenica con l'eccezione della caccia agli ungulati;
- divieto di effettuazione della pre-apertura della attività venatoria;
- divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne;
- divieto di abbattimento di esemplari appartenenti alle specie Combattente (*Philomachus pugnax*) e Moretta (*Aythya fuligula*);
- divieto di svolgimento dell'attività di addestramento cani da caccia prima del 1 settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria;
- divieto di esercitare il prelievo in deroga sugli uccelli ai sensi art. 9 par. 1) lett. c) della Direttiva 2009/147/CE;

· **relativamente alle ZPS ricadenti in zona umida (Stagni Piana Fiorentina, Bientina, Padule di Fucecchio, Massaciuccoli, Bosco di Chiusi e Paduletta di Ramone, Valle dell'Inferno e Bandella, Stagni Piana Pratese, Lago di Chiusi e Lago di Montepulciano), divieto di abbattimento, in data antecedente al 1° Ottobre, di esemplari appartenenti alle specie Codone (*Anas acuta*), Marzaiola (*Anas querquedula*), Mestolone (*Anas clypeata*), Alzavola (*Anas crecca*), Canapiglia (*Anas strepera*), Fischione (*Anas penelope*), Moriglione (*Aythya ferina*), Folaga (*Fulica atra*), Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), Porciglione (*Rallus aquaticus*), Beccaccino (*Gallinago gallinago*), Beccaccia (*Scolopax rusticola*), Frullino (*Lymnocyptes minimus*), Pavoncella (*Vanellus vanellus*);**

8) di disporre che il tesserino venatorio regionale debba essere consegnato al comune di residenza all'atto del ritiro del tesserino valido per la stagione successiva e comunque entro e non oltre il giorno 31 agosto di ciascun anno;

8 bis) di dare atto che ai sensi di quanto previsto all'art. 12 bis della L. 157/92 così come modificata con la legge 7 luglio 2016 n. 122, la fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio subito dopo l'abbattimento;

9) di stabilire, ai sensi dell'articolo 11-quaterdecies, comma 5, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, che la caccia di selezione è esercitabile nel rispetto della normativa vigente nei periodi individuati dagli specifici Piani di Prelievo adottati con Delibere della Giunta Regionale, per cinque giorni alla settimana, esclusi il martedì e il venerdì. Nell'arco settimanale le giornate di caccia di selezione non si cumulano a quelle effettuate per altre tipologie di caccia al fine del rispetto dei limiti di cui all'art. 1 comma 2° della L.R. 20/2002. Tali giornate nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 gennaio successivo debbono essere annotate nel tesserino venatorio;

10) di stabilire che l'apertura anticipata della caccia nei giorni antecedenti alla terza domenica di settembre, verrà autorizzata e disciplinata con specifica Deliberazione successiva. Al fine di assicurare il rispetto dell'arco temporale di cui all'articolo 18 comma 2 della L. 157/1992 il calendario di caccia delle specie interessate dalla pre-apertura subirà una anticipazione della data di chiusura di pari durata delle giornate concesse nell'apertura anticipata;

11) di approvare le particolari disposizioni relative a ciascun Comprensorio regionale riportate negli allegati A) e B) al presente provvedimento.

12) di dare atto infine che ai sensi dell'art. 28 comma 11 della L.R. 3/94 gli elenchi o la cartografia delle aree ove la caccia è consentita in forma programmata, le aree riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove l'esercizio venatorio non è consentito, sono consultabili nel sito web della Regione Toscana al link <http://www.regione.toscana.it/-/geoscopio>.

*Ex art. 7 della L.R. 20/2002:
commi 1-5: omissis*

6. Nel rispetto delle indicazioni contenute, nel piano faunistico venatorio, la Giunta regionale approva, previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), piani di abbattimento in forma selettiva di ungulati distinti per sesso e classi di età ed indicanti il periodo di prelievo nel rispetto della normativa vigente.

6.bis I cacciatori che hanno optato per la forma di caccia in via esclusiva di cui all' articolo 28, comma 3, lettera d) della l.r. 3/1994 , possono effettuare il prelievo selettivo durante tutto il periodo consentito per cinque giorni alla settimana con l'esclusione dei giorni di silenzio venatorio.

*Art. 8
Deroghe*

1. La Giunta regionale può consentire, nel rispetto del piano faunistico venatorio, nel primo giorno utile di settembre e nella domenica successiva la caccia da appostamento alle seguenti specie: tortora (*Streptopelia turtur*), colombaccio, merlo, gazza, ghiandaia, cornacchia grigia. La Giunta regionale può altresì consentire, nei laghi artificiali o altre superfici allagate artificialmente la caccia solo da appostamento fisso, all'alzavola, al germano reale e alla marzaiola. Nei giorni di apertura anticipata della caccia il prelievo giornaliero del colombaccio non può superare i cinque capi, del merlo da appostamento temporaneo non può superare i quattro capi e per i palmipedi non può superare i quattro capi complessivi. La Giunta regionale individua gli orari di caccia e i territori ove questa può essere svolta, nel rispetto dell'arco temporale di cui all'articolo 18 comma 2 della l. 157/1992.
2. L'allenamento e l'addestramento dei cani è vietato nelle giornate di caccia autorizzate ai sensi del comma 1.
3. Nelle aziende agriturismo-venatorie è ulteriormente consentito, nel rispetto dei piani di abbattimento approvati dalla struttura regionale competente, il prelievo delle seguenti specie provenienti da allevamento: germano reale, pernice rossa, starna, quaglia, lepre in aree recintate, fino al 31 gennaio. Per gli ungulati, in dette aziende, il prelievo venatorio in aree recintate, è consentito dal 1 agosto al 15 marzo e anche in caso di terreno coperto da neve.
4. La Regione può, sentiti i comitati di gestione degli ATC, vietare la caccia al fagiano, fatta eccezione per le aziende faunistico-venatorie e agriturismo-venatorie, nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 gennaio.
- 4 bis. La Regione adotta tutti i provvedimenti necessari all'eradicazione della minilepre dai propri territori. Durante la stagione venatoria le province possono consentire ai cacciatori l'abbattimento della minilepre.

*Capo IV
MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 1994, N. 3*

*Artt. 9, 10, 11, 12
omissis.*

*Capo V
NORME GENERALI*

*Art. 13
Immissioni*

1. Nei territori degli ATC le immissioni di selvaggina sono consentite dalla data di chiusura della caccia alla specie da immettere fino al 15 agosto di ciascun anno, fatta eccezione per le strutture di ambientamento o zone di rispetto appositamente predisposte dove la caccia è vietata.

*Art. 14
Sanzioni*

1. Per le violazioni alle norme della presente legge non espressamente previste dalla r. 3/1994 e dalla l. 157/1992 si applicano le sanzioni di cui alla lettera q) dell' articolo 58 della l.r. 3/1994 .
2. Per la mancata riconsegna del tesserino venatorio si applica una sanzione amministrativa da euro 5 a euro 30.

*Art. 15
Norma finale*

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, valgono le disposizioni vigenti in materia.
2. La Giunta regionale, nell'attivazione degli accordi di cui all' articolo 12 comma 3 del regolamento regionale 3 maggio 1996 n. 3

(Regolamento di accesso e gestione degli Ambiti territoriali di caccia) determina le forme e le modalità di caccia tenuto conto delle condizioni di reciprocità.

Art. 16
Abrogazione

1. La legge regionale 26 giugno 2001 n. 27 (Calendario venatorio 2001-2002) è abrogata.

Allegato A

PARTICOLARI DISPOSIZIONI PER I SINGOLI
COMPENSORI REGIONALI

AREZZO

Nelle Z.P.S. Di competenza della sede territoriale di Arezzo sono vigenti le seguenti prescrizioni :

Divieto di effettuare la preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
Divieto di svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima del 1° Settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lett. e) della Legge n. 157/92 sottoposte a procedura di valutazione di incidenza positiva ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e succ. modificazioni;
Divieto di esercitare prelievi in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c) della Direttiva 79/409/CEE;
Dal 1 al 31 Gennaio 2016 l'attività venatoria è consentita, fatta eccezione per la caccia agli ungulati, nei soli giorni di Giovedì e Domenica
Divieto di abbattimento di esemplari appartenenti alle specie Combattente (Philomachus pugnax), Moretta (Aythya fuligula).
Solo per Valle dell'Inferno e Bandella
Divieto di abbattimento, in data antecedente al 1 Ottobre 2015, di esemplari appartenenti alle specie Codone (Anas acuta), Mestolone (Anas clypeata), Alzavola (Anas crecca), Canapiglia (Anas strepera), Fischione (Anas penelope), Moriglione (Aythya ferina), Folaga (Fulica atra), Gallinella d'acqua (Gallinula chloropus), Porciglione (Rallus aquaticus), Beccaccino (Gallinago gallinago), Beccaccia (Scolopax rusticola), Frullino (Lymnocyptes minimus), Pavoncella (Vanellus vanellus);

NORME PARTICOLARI per le Aree Contigue delle Riserve Naturali “Valle Dell’Inferno e Bandella” e “Ponte Buriano – Penna”:
-divieto di caccia, oltre al martedì e venerdì, anche nella giornata della domenica solo nella zona segnalata da apposite tabelle;
-divieto di caccia da appostamento temporaneo nella zona dell’area contigua segnalata da apposite tabelle fino al 1 gennaio 2016 compreso;
-limite giornaliero di prelievo di non più di cinque (5) capi di selvaggina migratoria di cui non più di tre (3) beccacce, nella zona segnalata dell’Area contigua;
-divieto di effettuare forme di caccia di elevato impatto acustico (quali il cosiddetto “scaccio”) al fine di non creare disturbo alle specie selvatiche della riserva naturale.

Divieto di caccia alla starna per l’intera stagione nell’area sperimentale “Casentino” del sottoambito ATC 1, appositamente tabellata, nei comuni di Poppi, Bibbiena, Castel Focognano, Chiusi della Verna, Ortignano Raggiolo.

FIUME ARNO divieto di caccia di metri 50 da entrambe le sponde e per tutto il suo percorso a valle dell’abitato di Stia, nei tratti non interessati da altri provvedimenti di divieto. Per gli effetti dell’art. 77, 3° comma del T.U. Regolamenti Regionali approvati con D.P.G.R. n. 33/R del 26.07.2011, gli appostamenti possono essere installati a metri 150 dalle sponde del suddetto fiume .

SENTIERO DELLA BONIFICA Vista la classificazione ai sensi degli articoli 2 e 3 del nuovo Codice della Strada della pista ciclabile denominata “Sentiero della bonifica”, si informa che a tale pista ciclabile si applicano le disposizioni relative ai divieti speciali di caccia di cui all’art. 33, comma 1 della L.R. 3/94 e cioè la distanza da strade e vie di comunicazione.

FIRENZE

CACCIA NELLE ZPS: Nelle ZPS ricadenti nel territorio della Città Metropolitana di Firenze identificate come “Stagni della Piana Fiorentina”, “Padule di Fucecchio”, “Bosco di Chiusi e Paduletta di Ramone” e “Camaldoli, Scodella, Campigna, Badia Prataglia”, (vedi cartografia su www.cittametropolitana.fi.it le disposizioni del presente calendario si applicano facendo salve le disposizioni della Delibera di Giunta Regionale n°454 del 16-06-2008 avente per oggetto “D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare – Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS)” che dettano in particolare per le ZPS i le seguentiprescrizioni:

a) prescrizioni valide per tutte le ZPS:

- nel mese di gennaio esercizio dell’attività venatoria è consentito unicamente giorni di giovedì e di domenica con l’eccezione, ove prevista, della caccia agli ungulati;
- divieto di effettuazione della preapertura della attività venatoria;
- divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all’interno delle zone umide quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d’acqua dolce nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne;

- divieto di abbattimento di esemplari appartenenti alle specie Combattente (*Philomachus pugnax*) e Moretta (*Aythya fuligula*);
- divieto di svolgimento dell'attività di addestramento cani da caccia prima del 1 settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria;
- b) prescrizioni valide per le ZPS caratterizzate da zone umide delle quali "Stagni della Piana Fiorentina", "Padule di Fucecchio", "Bosco di Chiusi e Paduletta di Ramone" :
 - divieto di abbattimento, in data antecedente al 1° Ottobre, di esemplari appartenenti alle specie Codone (*Anas acuta*), Marzaiola (*Anas querquedula*), Mestolone (*Anas clypeata*), Alzavola (*Anas crecca*), Canapiglia (*Anas strepera*), Fischione (*Anas penelope*), Moriglione (*Aythya ferina*), Folaga (*Fulica atra*), Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), Porciglione (*Rallus aquaticus*), Beccaccino (*Gallinago gallinago*), Beccaccia (*Scolopax rusticola*), Frullino (*Lymnocyptes minimus*), Pavoncella (*Vanellus vanellus*).

CACCIA VAGANTE A GENNAIO: Oltre ai casi previsti al punto 4 del Calendario Venatorio Regionale, nel periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 31 gennaio 2016, nel Comprensorio di Firenze la caccia vagante, anche con il cane, è consentita nelle aree palustri di cui alla cartografia approvata unitamente al presente Calendario e scaricabile sul Sito della Regione Toscana <http://www.regione.toscana.it>

GROSSETO

Per il mese di gennaio, oltre a quanto definito dal punto 4) del Deliberato, la caccia ai palmipedi, rallidi e trampolieri in forma vagante anche con l'uso del cane è consentita solamente nelle seguenti zone:

- zone palustri o assimilabili del Comprensorio e lungo i corsi d'acqua compresi fra la ferrovia (Roma - Grosseto - Pisa) ed il mare nei comuni di Castiglione della Pescaia, Grosseto, Orbetello e Capalbio;
- nel Lago dell'Accesa in Comune di Massa Marittima;
- nella zona palustre in località Voltina, agro di Istia d'Ombrone, nel Comune di Grosseto così delimitata : dalla località Istia d'Ombrone, strada delle Conce (campo sportivo) fino all'incrocio con la strada provinciale per Campagnatico – lungo detta strada fino al confine di Comune – lungo il confine fino al fiume Ombrone – fiume Ombrone fino ad Istia d'Ombrone.

Di definire le seguenti disposizioni per l'esercizio venatorio nelle aree contigue (art. 23 della LRT 3/94):

L'esercizio venatorio in tutte le aree contigue si svolge nella forma della caccia controllata e il prelievo delle specie faunistiche è soggetto alle seguenti prescrizioni:

il numero dei capi che ogni cacciatore può abbattere giornalmente non può superare i 15 capi di selvaggina migratoria di cui:

- a) Trampolieri, rallidi, palmipedi non più di 5 capi tra i quali non più di 3 palmipedi
- b) Beccacce non più di 2 capi.
- c) Tortore non più di 7 capi

Le giornate di caccia, escluse le battute di caccia al cinghiale, svolte all'interno delle aree contigue non dovranno superare complessivamente il numero di 30.

Non sono assoggettati alla limitazione delle 30 giornate di caccia nelle aree contigue, disposte al punto precedente, i cacciatori residenti nei comuni che abbiano porzioni di territorio ricadente nell'area contigua. Nell'area contigua alla Riserva Naturale Laguna di Orbetello le riduzioni di capi di cui sopra valgono in tutta l'area ad esclusione della porzione ricadente nell'Area a Particolare Gestione di Caccia gestita dall'ATC GR nella quale il prelievo delle specie avviene così come stabilito per tutto il territorio destinato alla caccia programmata.

LIVORNO

Divieto di caccia alla pernice rossa sull'intero territorio del sottoambito "Elba".

Nelle isole dell'Arcipelago Toscano è fatto divieto di esercizio della caccia in pre-apertura.

LUCCA

E' vietato l'impianto di appostamenti fissi e temporanei nella zona ricadente nel Comune di Capannori e compresa tra il Rio Leccio, Fossa 8, Fossa 10 e il confine con la Provincia di Pisa .Tale divieto esclusivamente per gli appostamenti fissi è applicato anche a quelle aree individuate al punto 8.5 nella delibera del Consiglio Provinciale n° 123 del 30 dicembre 2014 " Approvazione del Piano Faunistico Venatorio Provinciale ".

E' vietato l'esercizio dell'attività venatoria all'interno del Parco Regionale delle Alpi Apuane e nelle aree contigue intercluse (aree estrattive all'interno del Parco) così come previsto dalle L.R. 65/1997 e 81/1998 modificata dalla L.R. 65/2000 nonché identificato nelle cartografie allegate alle predette leggi .

L'esercizio dell'attività venatoria nelle aree contigue non intercluse (aree esterne di salvaguardia) al Parco Regionale delle Alpi Apuane , delimitate dalle cartografie allegate alla L.R. 65/1997 e 81/1998 modificata dalla L.R. 65/2000, è consentito con le seguenti limitazioni :

il numero complessivo delle giornate di caccia alla fauna migratoria non potrà superare le 40 (quaranta) per stagione venatoria ;
il carniere giornaliero della beccaccia (Scolopax rusticola) è ridotto numericamente a 2 (due) esemplari per ogni cacciatore ;
riguardo alle altre specie della fauna migratoria il carniere giornaliero è ridotto a 15 capi , con la sola eccezione del colombaccio (Colomba palumbus) .

L'esercizio venatorio è vietato nel Parco Regionale Migliarino-S.Rossore-Massaciuccoli, istituito con L.R. N° 61 del 13/12/79 e modificato con la delibera del Consiglio Regionale della Toscana N° 515 del 12/12/1989. Nelle aree contigue (aree esterne dette di salvaguardia al Parco Naturale "Migliarino-S.Rossore- Massaciuccoli" così come delimitate nella cartografia allegata quale parte integrante alla delibera del Consiglio Regionale n° 515 del 12/12/1989) l'esercizio venatorio si svolge nel modo seguente:

- a) il numero di capi che ogni cacciatore può abbattere giornalmente non può superare i 2 capi di selvaggina stanziale e i 15 di selvaggina migratoria di cui:
 - trampolieri, rallidi e palmipedi non più di 5 capi tra i quali non più di 3 palmipedi;
 - beccacce non più di 2 capi;
- b) il numero complessivo annuo di capi prelevabile da ogni cacciatore per le seguenti specie non dovrà superare:
 - palmipedi 20 capi;
 - lepri 5 capi ;
- c) il numero complessivo annuo di giornate di caccia da svolgersi all'interno delle aree contigue di cui sopra non potrà superare il numero di 40.

MASSA

Nelle aree contigue non intercluse (aree esterne di salvaguardia) al Parco delle Alpi Apuane, (art.23 L.R.3/94):

- il numero complessivo delle giornate di caccia alla fauna migratoria non può essere superiore a 40;
- il carniere giornaliero della beccaccia (Scolopax rusticola) è ridotto numericamente del 50% rispetto agli altri territori del Comprensorio, con eventuale arrotondamento all'unità superiore;
- il carniere giornaliero delle altre specie di fauna migratoria, è ridotto a 15 capi, con sola eccezione per il colombaccio (Colomba palumbus);
- la giornata di caccia all'interno dell'area contigua dovrà essere segnalata nel tesserino venatorio regionale con cerchietto esterno al rettangolo relativo alla voce "giorno" del nuovo tesserino venatorio;
- nella aree contigue del parco, ricadenti all'interno delle Z.P.S., di cui alla Direttiva 79/409/CEE, è vietata la caccia;
- dal 18 settembre al 30 settembre 2016, nel territorio individuato da ATC Massa come A.R.P.V - Area di Razionalizzazione del Prelievo Venatorio (ovvero tutto il Comprensorio di Massa ad esclusione dei comuni di Massa, Carrara e Montignoso), la caccia vagante con l'uso del cane è consentita nelle giornate di domenica (18 - 25 settembre) e giovedì (22 - 29 settembre,) dalle ore 6.00 alle ore 13.00, mentre dalle ore 13.01 alle ore 19.00 è possibile unicamente l'esercizio della caccia alla migratoria da appostamento fisso o temporaneo senza l'uso del cane. Nelle giornate di lunedì (19 - 26 settembre), mercoledì (21 - 28 settembre) e sabato (24 settembre,) dalle ore 6.00 alle ore 19.00 è possibile unicamente l'esercizio della caccia alla migratoria da appostamento fisso o temporaneo senza l'uso del cane;
- dal 1° gennaio al 31 gennaio 2017 la caccia vagante, con o senza l'uso del cane, oltre ai casi previsti al punto 4 del Calendario Venatorio Regionale, nel territorio dell'intera A.R.P.V., è consentita nelle giornate Mercoledì, Sabato e Domenica mentre nelle giornate di lunedì e giovedì è consentita la caccia alla migratoria solo da appostamento, se fisso con l'uso del cane da riporto, se temporaneo senza l'uso del cane; nel territorio non ricompreso nella A.R.P.V. (ovvero nei comuni di Massa, Carrara e Montignoso) è consentita la caccia vagante, con o senza l'uso del cane;
- dal 2 dicembre 2016 al 31 gennaio 2017 le battute di caccia alla volpe con l'uso del cane da seguita dovranno essere autorizzate dall'ATC MS.

PISA

Nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 gennaio 2017 la caccia alle specie: cesena, colombaccio, cornacchia grigia, gazza, ghiandaia, tordo bottaccio e tordo sassello, è consentita esclusivamente da appostamento.

Dal 1° al 31 gennaio 2017, la caccia in forma vagante all'alzavola, beccaccino, canapiglia, codone, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, germano reale, marzaiola, mestolone, moretta, moriglione, pavoncella, porciglione, è consentita esclusivamente con il cane da ferma o da cerca, limitatamente alle aree di colmata/bonifica dei seguenti Comuni:

BIENTINA: nella zona di padule;

CASCINA: Zona Borgarello-Martinga delimitata da Via del Nugolaio, Via Emilia (S.S. 206), Via Titignano, confine Z.R.C. Navacchio; Zona Le Sedici-Punta Grande delimitata dalla ferrovia Pisa-Collesalveti, Canale Torale, confine Comune di Pisa, confine Comune di Collesalveti, Canale Fossa Nuova; Zona Tremolese-Pinzale-Gerbareto delimitata dalla Via Emilia (S.S. 206), Canale Fossa Nuova, Via Macerata, Canale Solaiola; Zona Macerata-Latignano delimitata dal confine Comune di Collesalveti (presso ponte di Grecciano), golena nord Scolmatore dell'Arno (sponda destra direzione mare) compresa fino al ponte di Via Piccina, Canale Fossa Nuova, argine Canale Zannone fino al confine Comune di Lari;

CASTELFRANCO DI SOTTO: -Padule di Bientina, dalle pendici Cerbaie al confine con Bientina; -Zona compresa fra la sponda destra del fiume Arno e l'argine sinistro del canale Usciana con alveo dei fiumi compreso; - Paduletta di Staffoli - zona compresa fra la strada comunale dei Ponticelli e la confluenza con il padule di Bientina;

MONTOPOLI VAL D'ARNO: dalla Ferrovia alla sponda dell'Arno;

PISA: a destra e a sinistra della Via Emilia dal Fosso del Caligi fino alla Via dell'Arnaccio, fino alla Ferrovia Pisa-Collesalveti; La Pila: Strada Statale Aurelia, Canale Traversagnola, Canale dei Navicelli, Darsena;

Oratorio: Acqua Donata così delimitata: Via Emilia, Fosso Torale fino al confine con il Comune di Cascina, Idrovora Arnaccio, Fosso Caligi;

Porta a Mare: Cave del Caverni, fino al fossetto del Nardi e dalla Via Livornese al Fosso dei Navicelli;

Marina di Pisa: Paduletto ex vasca del Mariani;

PONTEDERA: Zona di Golena d'Arno da: Loc. Pietroconti fino al passaggio a livello in località Vallicelle della Ferrovia Firenze-Pisa;

S.CROCE SULL'ARNO: Paduletta di Staffoli e tutta la zona di pianura compresa fra la sponda destra del Fiume Arno e la sponda sinistra del Canale Usciana;

SAN GIULIANO TERME: Golena d'Arno - Golena di Serchio e nella zona compresa tra la Ferrovia Pisa-Lucca, Gello via Ulisse Dini, Gello via Matteotti, Antifosso di Canova, Strada Aurelia, Fiume Morto;

S.MARIA A MONTE: dalla sponda sinistra del Canale Usciana sino alla sponda destra del Fiume Arno;

SAN MINIATO: dalla S.S. 67 al fiume Arno;

VECCHIANO: zona delimitata dal Fosso della Barra, autostrada Firenze-Mare, autostrada Livorno-Sestri, Confine Parco-lago di Massaciuccoli, Golena destra del Fiume Serchio, dal confine con la Provincia di Lucca fino al Parco Naturale.

VICOPISANO: zona di pianura del territorio comunale.

PIANI E PROGRAMMI DI PRELIEVO VENATORIO NELLE AREE CONTIGUE AL PARCO NATURALE MIGLIARINO - SAN ROSSORE - MASSACIUCCOLI

E RESTANTE TERRITORIO DEL COMUNE DI VECCHIANO

Nelle aree contigue al parco naturale Migliarino - San Rossore - Massaciuccoli e restante territorio del comune di Vecchiano, la caccia è consentita ai soli cacciatori autorizzati in possesso di specifica indicazione di appartenenza all'area contigua riportata sul Tesserino Venatorio Regionale, secondo le indicazioni nominative inserite nell'archivio regionale dall'ATC Pisa sub ambito occidentale (ex ATC 14). A tale ATC è possibile rivolgersi in caso di errori nella stampa del Tesserino.

ZONA A: Comune di Vecchiano - area contigua al parco e restante territorio del Comune

Periodo di caccia: l'esercizio venatorio è consentito negli orari fissati dal Calendario venatorio regionale.

ZONA B: Comuni di Pisa e San Giuliano Terme - aree contigue al parco

Periodo di caccia: l'esercizio venatorio è consentito negli orari fissati dal Calendario venatorio regionale.

Prelievo venatorio Aree A e B:

Sono oggetto di caccia tutte le specie indicate dal calendario venatorio della stagione corrente, fatta eccezione per quelle in divieto, elencate nel presente regolamento.

Il numero di capi che ogni cacciatore può abbattere giornalmente non può superare:

- Fauna stanziale: 1 capo;

- Fauna migratoria: 15 capi di cui:

- Beccaccia non più di 2 capi

- Beccaccino non più di 3 capi

- Colombaccio non più di 10 capi

- Palmipedi non più di 3 capi

- Pavoncella, Rallidi non più di 5 capi

- Tortora non più di 5 capi

Il numero dei capi sopra indicato è comunque subordinato alle disposizioni del calendario venatorio 2016/2017.

Il numero complessivo annuo di capi prelevabile da ogni cacciatore è:

- Beccaccia non più di 10 capi

- Beccaccino non più di 20 capi

- Colombaccio non più di 30 capi

- Coniglio selvatico non più di 10 capi

- Fagiano non più di 20 capi

- Lepre non più di 5 capi

- Palmipedi non più di 20 capi

- Pavoncella, Rallidi non più di 35 capi

- Quaglia non più di 20 capi

- Starna non più di 5 capi

- Pernice rossa non più di 10 capi

- Tortora non più di 10 capi

- Volpe non più di 5 capi

La caccia alle seguenti specie è vietata:

- Canapiglia

- Codone

- Combattente

- Moretta

- Capriolo

MODALITA' E FORME DI CACCIA nelle Aree A e B:

Nelle Aree A e B ai cacciatori residenti nei comuni diversi da Pisa, S. Giuliano Terme e Vecchiano l'esercizio della caccia è consentito fino a due giorni per ogni settimana.

Nel periodo dal 1° Ottobre al 30 Novembre, fermo restando il divieto di caccia nei giorni di martedì e venerdì è consentito ai cacciatori iscritti alle predette aree, per la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria di usufruire in modo continuativo delle giornate di caccia a propria disposizione per l'intera stagione venatoria derivanti da tre giorni a settimana per i residenti nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano e due giorni a settimana per i residenti negli altri Comuni.

- Gli appostamenti temporanei, con e senza richiami vivi, possono essere collocati a distanza non inferiore a m. 100 dal confine del Parco, la stessa distanza dovrà essere mantenuta tra di loro.

Il mancato rispetto delle norme che regolano l'attività venatoria nelle aree contigue al Parco naturale Migliarino - San Rossore - Massaciuccoli e restante territorio del comune di Vecchiano comporterà la sanzione amministrativa di cui all'art.58 comma 1 lettera e) e q) della L.R. n.3/94

PISTOIA

La caccia nell'Area contigua Padule di Fucecchio, anche con l'uso del cane, è disciplinata dal regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 313 del 21.10.2003 e successive modifiche e integrazioni. Le giornate utilizzate all'interno dell'area contigua dovranno essere segnalate sul tesserino venatorio regionale. Il numero complessivo delle giornate di caccia, da appostamento o vagante, non potrà superare individualmente le 50 giornate per i cacciatori che hanno residenza venatoria nell'ATC Pistoia o titolari di appostamento fisso, e 35 giornate per i cacciatori che hanno l'ATC Pistoia come ulteriore ATC.

k) Nella ZPS "Padule di Fucecchio" l'esercizio venatorio, anche con l'uso del cane, è consentito secondo le seguenti modalità:

- nel mese di gennaio l'attività venatoria è consentita nei soli giorni di giovedì e domenica;
 - è vietata la caccia nei giorni di pre-apertura;
 - è vietata l'effettuazione di ripopolamenti faunistici a scopo venatorio ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
 - è vietato abbattere esemplari appartenenti alle specie Combattente (*Philomachus pugnax*) e Moretta (*Aythya fuligula*);
 - è vietato l'addestramento dei cani anteriormente al 1 settembre;
 - è vietato abbattere in data antecedente al 1 ottobre esemplari appartenenti alle specie Codone (*Anas acuta*), Marzaiola (*Anas querquedula*), Mestolone (*Anas clypeata*) Alzavola (*Anas crecca*), Canapiglia (*Anas strepera*), Fischione (*Anas penelope*), Moriglione (*Aythya ferina*), Folaga (*Fulica atra*), Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*) Porciglione (*Rallus aquaticus*), Beccaccino (*Gallinago gallinago*), Beccaccia (*Scolopax rusticola*), Frullino (*Lymnocyptes minimus*), Pavoncella (*Vanellus vanellus*);
 - per l'attività venatoria in presenza di ghiaccio si deve fare riferimento a quanto riportato nel regolamento per l'Area contigua Padule di Fucecchio approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 313 del 21.10.2003 e successive modificazioni e integrazioni;
- m) Nell'Area no piombo" interna alla ZPS "Padule di Fucecchio" l'esercizio venatorio è consentito secondo le seguenti modalità, individuate nel PFV approvato con deliberazione del CP n. 171 del 05.12.2013:
- divieto di utilizzo e detenzione di munizioni contenenti pallini di piombo;
 - la caccia termina un'ora prima di quanto indicato nel Calendario Venatorio Regionale;
 - divieto di detenzioni armi anche in custodia dall'ora successiva all'orario di fine caccia fino all'ora antecedente le disposizioni dei richiami (che corrisponde a due ore prima l'inizio dell'orario mattutino);
 - divieto di detenzione di visori notturni di qualsiasi tipologia.

PRATO

CACCIA NELLE ZPS (Zone di Protezione Speciale):

Nella ZPS istituita sul territorio del Comprensorio di Prato, come ampliamento del SIR-SIC-ZPS "Stagni della piana fiorentina" ridenominato in "Stagni della piana fiorentina e pratese", identificata come "Piana Pratese" le disposizioni del presente Calendario si applicano facendo salve le disposizioni della Delibera di Giunta Regionale n.454 del 16/06/2008 avente per oggetto "D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare – Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale ((ZPS)", nonché eventuali ulteriori disposizioni regionali derivanti dal recepimento del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 22/01/2009 "Modifica del decreto 17 ottobre 2007, concernente i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione ZCS e Zone di Protezione speciale".

Nella ZPS "Piana Pratese" l'esercizio venatorio è consentito secondo le seguenti modalità:

- nel mese di gennaio l'attività venatoria è consentita, fatta eccezione per la caccia agli ungulati, nei soli giorni di giovedì e domenica;
- è vietata la caccia nel giorno di preapertura individuato dalla Regione Toscana;
- è vietata la caccia in deroga ai sensi dell'art. 9 paragrafo 1 lettera c) della Direttiva 79/409/CEE;
- è vietato l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide quali laghi, stagni paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, nonché nel raggio di m. 150 dalle rive più esterne;
- è vietato l'abbattimento, in data antecedente al 1 Ottobre 2016, di esemplari appartenenti alle specie Codone (*Anas acuta*), Marzaiola (*Anas querquedula*), Mestolone (*Anas clypeata*), Alzavola (*Anas crecca*), Canapiglia (*Anas strepera*), Fischione (*Anas penelope*), Moriglione (*Aythya ferina*), Folaga (*Fulica atra*), Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), Porciglione (*Rallus aquaticus*), Beccaccino (*Gallinago gallinago*), Beccaccia (*Scolopax rusticola*), Frullino (*Lymnocyptes minimus*), Pavoncella (*Vanellus vanellus*);
- è vietato abbattere esemplari appartenenti alle specie Combattente (*Philomachus pugnax*) e Moretta (*Aythya fuligula*);
- è vietato l'addestramento dei cani anteriormente al 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria;
- è vietata la distruzione o il danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli.

ULTERIORI PRESCRIZIONI per il territorio della ZPS "Piana Pratese":

- è vietato ai titolari degli appostamenti fissi a palmipedi e trampolieri presenti all'interno della ZPS "Stagni della Piana Fiorentina e Pratese" di prosciugare intenzionalmente le aree umide gestite anche a scopo venatorio, nonché di effettuare qualsiasi lavorazione o intervento a carico della vegetazione e del terreno di tali aree umide almeno fino al termine del mese di giugno (salvo esigenze

particolari, che dovranno essere opportunamente motivate ed espressamente autorizzate dalla Regione Toscana).

SIENA

Ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 454 del 16.06.2008 per le ZPS denominate CRETE DI CAMPOSODO E CRETE DI LEONINA - MONTE OLIVETO MAGGIORE E CRETE DI ASCIANO - LAGO DI MONTEPULCIANO - LAGO DI CHIUSI - LUCCIOLA BELLA - CRETE DELL'ORCIA e DEL FORMONE, valgono le seguenti specifiche norme di regolamentazione dell'attività venatoria che potranno essere implementate a seguito di approvazione definitiva da parte della Regione degli specifici piani di gestione di cui alla L.R. 30/2015:

- divieto di effettuare ripopolamenti a scopo venatorio, ad esclusione di quelli effettuati all'interno di istituti faunistici privati e di quelli effettuati con fauna selvatica proveniente dalle zone di ripopolamento e cattura;
- divieto di abbattimento, in data antecedente al 1 ottobre, nelle zone umide del Lago di Chiusi e Lago di Montepulciano, di esemplari appartenenti alle specie Codone (*Anas acuta*), Marzaiola (*Anas querquedula*), Mestolone (*Anas clypeata*), Alzavola (*Anas crecca*), Canapiglia (*Anas strepera*), Fischione (*Anas penelope*), Moriglione (*Aythya ferina*), Folaga (*Fulica atra*), Gallinella d'Acqua (*Gallinula chloropus*), Porciglione (*Rallus aquaticus*), Beccaccino (*Gallinago gallinago*), Beccaccia (*Scolopax rusticola*), Frullino (*Lymnocryptes minimus*), Pavoncella (*Vanellus vanellus*);
- divieto di costituzione di nuove zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani e per le gare cinofile, nonché ampliamento di quelle esistenti.

Norme integrative per il SIC/ZPS "Monte Oliveto Maggiore e Crete di Asciano":
ai fini di tutela dei siti di nidificazione del Lanario (*Falco biarmicus*) divieto di caccia dal 1 Gennaio al 30 Giugno nelle aree dove nidifica la specie, che sono individuate nella cartografia specifica allegata al Piano di Gestione del SIC/ZPS, adottato con Deliberazione del Consiglio Provinciale di Siena n° 25 del 23.6.2015.

Allegato B

PERIODI DI CACCIA AL CINGHIALE IN BRACCATA

COMPRESORIO (ATC e Istituti faunistici privati)	PERIODO
AREZZO	Dal 16 ottobre 2016 al 15 gennaio 2017
FIRENZE PRATO	Dal 15 ottobre 2016 al 15 gennaio 2017
GROSSETO	Dal 2 novembre 2016 al 30 gennaio 2017
LIVORNO	Dal 2 novembre 2016 al 30 gennaio 2017
LUCCA	Dal 2 novembre 2016 al 30 gennaio 2017
MASSA	Dal 1 ottobre 2016 al 31 dicembre 2016
PISA	Dal 2 novembre 2016 al 30 gennaio 2017
PISTOIA	Dal 2 novembre 2016 al 30 gennaio 2017
SIENA	Dal 2 novembre 2016 al 30 gennaio 2017

* NB: le parti in **neretto corsivo** sono soggette alla approvazione della Giunta Regionale nella seduta del 30.08.2016.